

Prot. N.: 5421 del 23/04/2019

Settore: (Area / Servizio)

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DI CATANIA

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE

DIRIGENTE

-PARTE NORMATIVA-

2019 – 2021

-PARTE ECONOMICA-

2019

**CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE DIRIGENTE
DEGLI ENTI LOCALI PER GLI ANNI 2015 - 2018**

Richiamata la seguente normativa:

Art.2, c. 3 D.lgs. n.165/2001: "L'attribuzione di trattamenti economici può avvenire **esclusivamente** mediante **contratti collettivi** o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali"

Art.45, c. 1, D.lgs.165/2001: "Il trattamento economico fondamentale ed accessorio è definito dai contratti collettivi".

Art.40, c. 3 D.lgs. n.165/2001: "La contrattazione collettiva integrativa si svolge **sulle materie e nei limiti** stabiliti dai contratti collettivi nazionali..."

Art. 40, c. 3, D.lgs. n. 165/2001: "... Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i **vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali** (anche eventualmente di natura economico-finanziaria) **o** che comportino **oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione (i vincoli del proprio bilancio)**

Art. 48, c.4 D.lgs. n.165/2001: "...l'autorizzazione di spesa relativa al rinnovo dei contratti collettivi è disposta nelle stesse forme con cui vengono approvati i bilanci, con **distinta indicazione dei mezzi di copertura**";


PRESO ATTO:


- CHE in data 23/04/2019 , a seguito di convocazione prot. N. 5089 del 16/04/2019 si sono riuniti presso la sede di questo Istituto i componenti la Delegazione trattante di parte pubblica, le RSU e il rappresentante provinciale delle OO.SS., sottoscrivendo l'ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per la Dirigenza 2019-2021 (parte normativa) e concluso l'accordo relativo alla Contrattazione Decentrata integrativa annuale 2019 per la Dirigenza (parte economica), approvando tutti gli istituti contrattuali del nuovo CCDI 2019 – 2021, come da Verbale della seduta;
- CHE l'ipotesi di accordo sottoscritta, corredata dalla relazione tecnico - finanziaria e dalla relazione illustrativa (predisposte ai sensi dell'art. 40, comma 3-sexies, del D.Lgs. n.165/2001), con nota n. _____ del _____ è stata trasmessa al soggetto istituzionalmente preposto al controllo della contrattazione integrativa (Servizio di controllo interno in assenza del Collegio dei Revisori dei Conti), nel termine di 5 giorni dalla stipulazione come stabilito dall'art.5, comma 3, del CCNL dell'1.4.1999, come sostituito dall'art. 4 del CCNL del 22.1.2004
- CHE con nota n. _____ del _____ il Servizio di Controllo Interno ha espresso parere favorevole in ordine alla certificazione di compatibilità economico-finanziaria, di cui all'art. 40-bis del D.lgs 165/2001, sulla suddetta ipotesi di CCDI e non avendo lo stesso espresso rilievi, l'organo di governo dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto;
- CHE con Deliberazione commissariale n. 12 del 18/02/2019 e n. 23 del 18/04/2019 è stato autorizzato il Presidente della Delegazione trattante di parte pubblica, dott. ing. Salvatore Bella e i componenti dott. Calogero Centonze e avv. Daniela Castronovo, alla sottoscrizione definitiva della ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per la Dirigenza 2019-2021 (parte normativa) e dell'accordo relativo alla Contrattazione Decentrata integrativa annuale 2019 per la Dirigenza (parte economica) sottoscritta dalla delegazione trattante in data 23/04/2019

In data 23/04/2019 alle ore _____ presso la sede dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Catania, nella persona del Direttore Generale, le OO.SS. rappresentative stipulano e sottoscrivono definitivamente il seguente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per la Dirigenza 2019-2021 (parte normativa) e l'accordo relativo alla Contrattazione Integrativa annuale 2019 per la Dirigenza (parte economica), approvando tutti gli istituti contrattuali del nuovo CCDI 2019-2021 per disciplinare gli ambiti e le materie di competenza della contrattazione decentrata e le modalità di conduzione delle relazioni sindacali dell'Ente.

Incontro tra:

la Delegazione trattante di parte pubblica, composta da:

– Direttore Generale: dott. ing. Salvatore Bella 

- RESPONSABILE Settore Finanziario e/o Contabile: dott. Calogero Centonze 

- RESPONSABILE Settore Legale: avv. Daniela Castronovo assente


la Delegazione trattante di parte sindacale, composta dai rappresentanti delle seguenti organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL:

C.G.I.L. – FP:

C.I.S.L. – FP:

U.I.L. – FP:

C.S.A.



Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato C.C.D.I. del personale Dirigente dell'I.A.C.P. di Catania, relativo agli anni 2019-2021 (parte normativa) e anno 2019 (parte economica).

INDICE

| | |
|--|-----------|
| ART. 1..... | 5 |
| CAMPO DI APPLICAZIONE | 5 |
| ART. 2..... | 5 |
| DURATA DEL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO..... | 5 |
| ART. 3..... | 5 |
| CRITERI DI COSTITUZIONE E DI RIPARTO DEL FONDO PER LA CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE | 5 |
| ART. 4..... | 5 |
| COSTITUZIONE DEL FONDO PER L'EROGAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO..... | 5 |
| ART. 5..... | 6 |
| CRITERI GENERALI PER LA DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE | 6 |
| ART. 6..... | 6 |
| CRITERI GENERALI PER LA DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO | 6 |
| ART. 7..... | 7 |
| OMNICOMPRENSIVITÀ DEL TRATTAMENTO ECONOMICO | 7 |
| ART. 8..... | 7 |
| PART TIME..... | 7 |
| ART. 9..... | 7 |
| FORMAZIONE | 7 |
| ART. 10..... | 8 |
| PARI OPPORTUNITÀ | 8 |
| ART. 11..... | 8 |
| NORME IN MATERIA DI IGIENE, AMBIENTE, SICUREZZA E PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO (D.Lgs. 81/2008) .. | 8 |
| ART. 12..... | 8 |
| COMITATO PARITETICO SUL FENOMENO DEL "MOBBING" | 8 |
| ART. 13..... | 8 |
| INFORMAZIONE..... | 8 |
| ART. 14..... | 8 |
| REGOLAMENTAZIONE DELLA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA AI SENSI DELL'ART. 17 CCNL 22.02.2006 | 8 |
| ART. 15..... | 9 |
| AFFIDAMENTO E REVOCA DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI | 9 |
| ART. 16..... | 10 |
| CONDIZIONI PER L'APPLICAZIONE DEI COMMI 3, 4 E 5 DELL'ART. 26 DEL CCNL DEL 23.12.1999..... | 10 |
| ART. 17..... | 10 |
| NORME DI RINVIO E DISPOSIZIONI FINALI..... | 10 |
| TABELLA 1. Fondo risorse decentrate personale Dirigente per l'anno 2019..... | 12 |



Art. 1
Campo di applicazione

1. Il presente Contratto Decentrato Integrativo si applica al personale di qualifica dirigenziale a tempo indeterminato dello IACP di Catania ed è finalizzato a dare attuazione al C.C.N.L. del 03.08.2009 che sostituisce e/o integra i precedenti CC.CC.NN.LL. del comparto Regioni ed Autonomie Locali – Area Dirigenziale.
2. Lo stesso contratto si applica ai dirigenti dell'Ente con rapporto di lavoro a tempo determinato, se richiamato nei rispettivi contratti individuali di lavoro.

Art. 2
Durata del contratto collettivo decentrato integrativo

1. Il presente contratto collettivo decentrato integrativo per l'Area della Dirigenza ha durata triennale, decorre dall'1.1.2019 e conserva efficacia fino alla stipulazione del successivo Contratto Integrativo o fino all'approvazione di un nuovo Contratto Nazionale del Lavoro che detti norme incompatibili con il presente contratto.
2. L'Amministrazione dispone il monitoraggio sull'applicazione del presente contratto ed effettua verifiche e controlli mediante il Nucleo di Valutazione o altro organo equivalente.

Art. 3
Criteri di costituzione e di riparto del Fondo per la corresponsione della Retribuzione di Posizione

1. Il presente Accordo modifica e sostituisce le norme contenute in ogni precedente accordo decentrato per l'Area della Dirigenza, con particolare riferimento ai criteri per la corresponsione della retribuzione di risultato.
2. In sede di definizione del bilancio l'Amministrazione si impegna a reperire le risorse economiche per finanziare i fondi per la corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti dell'Ente.
3. Detto fondo è costituito ai sensi dell'art. 26 del C.C.N.L. del 23.12.1999, tenuto conto di quanto previsto dal C.C.N.L. del 12.2.2002, dalle relative deliberazioni di CDA, dall'art.23 del C.C.N.L. del 22.2.2006, dall'art. 7 del C.C.N.L. del 14.5.2007, dall'art. 16 del C.C.N.L. del 22.2.2010 e dall'art. 5 del C.C.N.L. del 3.8.2010.

Art. 4
Costituzione del Fondo per l'erogazione della Retribuzione di Posizione e di Risultato

1. L'Amministrazione determina annualmente, mediante l'apposito prospetto di cui al successivo comma 3 del presente articolo, le risorse che costituiscono il Fondo da destinare alla retribuzione di posizione e di risultato.
2. Le parti si incontrano annualmente per concordare la ripartizione delle risorse del Fondo nel rispetto dei criteri e dei vincoli derivanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, dal presente contratto decentrato e degli strumenti di programmazione finanziaria dell'Ente.
3. Per l'anno **2019** il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti è costituito come riporta l'allegata **Tabella 1** che è parte integrante del presente documento.

Art. 5


**Criteri generali per la distribuzione delle risorse finanziarie destinate alla
Retribuzione di Posizione**

1. La graduazione della retribuzione di posizione sarà effettuata in conformità agli strumenti di valutazione delle responsabilità e delle performance, definiti dagli atti di organizzazione e programmazione dell'Ente. Sino all'adozione di tali strumenti la retribuzione di posizione riconosciuta a:
 - Dirigente incaricato della Direzione di Area Gestionale: è pari all'indennità teorica massima prevista dal CCNL di riferimento nel tempo vigente, moltiplicata per il peso della posizione pari a 0,90;
 - Dirigente incaricato della Direzione di Area Legale: è pari all'indennità teorica massima prevista dal CCNL di riferimento nel tempo vigente, moltiplicata per il peso della posizione pari a 1,00;
 - Dirigente incaricato della Direzione di Area Finanziaria-Amministrativa: è pari all'indennità teorica massima prevista dal CCNL di riferimento nel tempo vigente, moltiplicata per il peso della posizione pari a 0,90;
 - Dirigente incaricato della Direzione di Area Gestione Inquilini & Patrimonio: è pari all'indennità teorica massima prevista dal CCNL di riferimento nel tempo vigente, moltiplicata per il peso della posizione pari a 1,00;
 - Dirigente incaricato della Direzione di Area Tecnica: è pari all'indennità teorica massima prevista dal CCNL di riferimento nel tempo vigente, moltiplicata per il peso della posizione pari a 1,00;
2. Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione devono essere integralmente utilizzate.
3. Eventuali risorse che a consuntivo risultassero ancora disponibili sono temporaneamente utilizzate per la retribuzione di risultato relativa al medesimo anno e quindi riassegnate al finanziamento della retribuzione di posizione a decorrere dall'esercizio finanziario successivo.
4. Le parti concordano, a seguito del processo di riorganizzazione dell'Ente, che si è ispirato ai seguenti principi:
 - Introduzione di sistemi di pianificazione, programmazione e controllo volti anche al miglioramento della cultura organizzativa dell'Ente orientata al perseguimento dei risultati;
 - Valorizzazione del ruolo della dirigenza nell'assunzione degli atti di organizzazione sulla base del principio della distinzione tra la sfera politica e quella gestionale;
 - Sviluppo delle professionalità e delle responsabilità della funzione dirigenziale in termini di acquisizione di capacità, conoscenze e comportamenti coerenti con le nuove esigenze organizzative in considerazione della peculiare struttura organizzativa che caratterizza lo IACP di Catania;

Art. 6

**Criteri generali per la distribuzione delle risorse finanziarie destinate alla
Retribuzione di Risultato**

1. Fatto salvo quanto previsto nel successivo comma 2 e, comunque, nel limite delle risorse del fondo destinate alla predetta finalità, la retribuzione di risultato percepibile dai dirigenti è pari ad una quota non inferiore al 15% del Fondo di cui al precedente art. 4 (art. 28 CCNL 23/12/1999); essa viene erogata in base ai criteri definiti dagli strumenti di valutazione vigenti e per periodi di incarico di posizione dirigenziale non inferiori a mesi 4. Le risorse destinate a finanziare la retribuzione di posizione e di risultato di una o più posizioni dirigenziali temporaneamente vacanti o scoperte e, quindi, non utilizzate nell'anno di riferimento sono destinate, a decorrere dal 2019, al finanziamento delle retribuzioni di risultato delle posizioni dirigenziali in servizio riferite al medesimo anno.
2. I dirigenti che svolgono particolare attività a favore dell'Ente, con il diritto a percepire i compensi professionali riconosciuti dagli artt. 92 – comma 5 del D.lgs n. 163 del 12.4.2006; 37 del CCNL del 23.12.1999; art. 12 – comma 1 – lett. b) del D.L. n. 437/1996, convertito nella legge n. 556/1996, nonché dalle altre disposizioni di



legge e di contratto collettivo nazionale che riconoscono compensi aggiuntivi, partecipano alla retribuzione di risultato. Qualora tali compensi professionali corrisposti superino il 50% dell'indennità di posizione dirigenziale, l'indennità di risultato (della posizione dirigenziale prevalente) viene decurtata del 50%.

3. Al Direttore Generale, viste le maggiori responsabilità che gli competono in merito al raggiungimento degli obiettivi per l'intera struttura, viene riconosciuta una indennità di risultato riservando una quota pari al 15% del fondo destinato alle retribuzioni di risultato per l'anno.

Art. 7

Omnicomprendività del trattamento economico

1. In applicazione del principio di omnicomprensività del trattamento economico dei dirigenti, tutte le attività di istituto, nonché gli incarichi specifici connessi al funzionamento dell'Ente, rientrano nel trattamento economico previsto per i dirigenti, fermo restando quanto previsto nei precedenti artt. 4, 5 e 6 del presente contratto.
2. Tra le attività sopra indicate rientrano tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito dall'Amministrazione di appartenenza e, quindi, anche la partecipazione a commissioni di concorso, gare o simili, nonché la docenza svolta per conto dell'Ente, purché rientranti nei compiti d'Ufficio della posizione dirigenziale occupata.
3. Nei casi di copertura di posizioni dirigenziali con affidamento di incarichi ad interim (pareri ARAN AII42 e AII76), ai dirigenti cui sono affidati tali incarichi è riconosciuta la sola retribuzione di posizione corrispondente a quella relativa all'incarico di maggiore responsabilità, e la retribuzione di risultato annua potenziale maggiorata con un incremento massimo del 30% stabilito dal Direttore Generale, per ciascun incarico ad interim ricoperto.
4. A ciascun dirigente può essere affidato più di un incarico ad interim.

Art. 8


Part Time

1. Le parti ritengono il part time incompatibile con l'attività dirigenziale con responsabilità di struttura.
2. Nel caso di diverse e specifiche disposizioni legislative inerenti la materia, saranno definiti, con successivo accordo, i criteri applicativi.

Art. 9

Formazione

1. La formazione dei Dirigenti rientra nel piano di formazione generale dell'Ente.
2. Il Piano deve essere improntato alla necessità di aggiornare tempestivamente i dirigenti in merito alle mutate condizioni dell'ambito normativo ed operativo, nonché di acquisire le migliori tecniche di gestione delle risorse umane e finanziarie allo scopo di migliorare la qualità dei servizi e la soddisfazione dell'utenza; la formazione deve contenere, inoltre, i necessari aggiornamenti in materia di sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro.
3. Ciascun dirigente può essere avviato a corsi di management pubblico per meglio qualificarsi nei compiti di programmazione, direzione e controllo afferenti la funzione dirigenziale.
4. I corsi di aggiornamento e di riqualificazione possono essere tenuti anche presso l'Ente, qualora ne ricorrano le condizioni.



Art. 10
Pari Opportunità

1. E' obiettivo prioritario dell'Ente promuovere interventi per garantire le pari opportunità e per attuare azioni positive per l'effettiva realizzazione delle pari opportunità tra uomini e donne.
2. L'Amministrazione indirizza il proprio operato, nei rapporti con la dirigenza, sia verso l'eliminazione delle disparità tra uomini e donne nell'accesso al lavoro e nella formazione e aggiornamento professionale, sia verso il superamento di ogni ostacolo che possa opporsi alle eguali opportunità di crescita, di sviluppo professionale e di partecipazione.

Art. 11
Norme in materia di igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008)

1. L'Amministrazione garantisce adeguata tutela in relazione agli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008.
2. I Dirigenti, in quanto datori di lavoro, concorrono alla definizione dei piani di intervento, proponendo, su base pluriennale, una pianificazione degli interventi necessari per garantire il massimo controllo possibile della salute dei lavoratori, sia sotto il profilo igienico sanitario, sia dal punto di vista delle norme di sicurezza.

Art. 12
Comitato paritetico sul fenomeno del "mobbing"

1. Si prende atto del fenomeno del mobbing inteso come forma di violenza morale o psichica in occasione di lavoro, attuato dal datore di lavoro o da altri dipendenti, nei confronti di un lavoratore.
2. Le parti riconoscono la necessità di avviare adeguate ed opportune iniziative al fine di contrastare la diffusione di tali situazioni, che assumono rilevanza sociale, nonché di prevenire il verificarsi di possibili conseguenze pericolose per la salute fisica e mentale del lavoratore interessato e, più in generale, migliorare la qualità e la sicurezza dell'ambiente di lavoro.
3. Per le suddette finalità l'Ente istituisce il Comitato paritetico al quale sono affidati i compiti specificati nell'art. 8 del C.C.N.L. del 22.2.2006.
4. Il Comitato, costituito secondo quanto previsto dall'art. 8 del suddetto C.C.N.L., adotta un regolamento per la disciplina dei propri lavori e è obbligato a svolgere, annualmente, una relazione sull'attività svolta.
5. Il Comitato rimane in carica quattro anni e, comunque, fino alla costituzione del nuovo Comitato.

Art. 13
Informazione

1. Le parti concordano di assicurare l'informazione in merito a tutti gli atti di natura organizzativa e valutativa di volta in volta adottati dall'Amministrazione con riferimento all'attribuzione degli incarichi dirigenziali.

Art. 14
Regolamentazione della clausola di salvaguardia ai sensi dell'art. 17 CCNL 22.02.2006

1. La clausola di salvaguardia si applica, a far data dall' 01.01.2019, al personale di qualifica dirigenziale e ai dirigenti dell'Ente con rapporto di lavoro a tempo determinato, se richiamato nei contratti individuali di lavoro, a fronte di processi di riorganizzazione dell'Ente, anche di natura parziale, ai sensi dell'art. 17 CCNL dell'area della dirigenza del comparto delle regioni e delle autonomie locali per il quadriennio normativo 2002 - 2005 e biennio economico 2002 - 2003.
2. La stessa clausola non trova applicazione, oltre che nell'ipotesi di processi di mobilità consensuale del dirigente nell'Ente, nei casi previsti dall'art. 4, comma 3, del CCNL del 12.02.2002, e nell'ipotesi di valutazione negativa prevista dall'art.23bis, comma 1, lett. b), del CCNL del 10.04.1996, così come richiamato dall'art.17, comma 2 del CCNL del 22.02.2006.
3. In presenza delle condizioni che legittimano l'applicazione della clausola di salvaguardia, al dirigente è conservata, a titolo di assegno ad personam, nella misura e per il periodo definiti dai commi seguenti, la differenza tra la retribuzione di posizione connessa al precedente incarico e quella spettante per il nuovo incarico, qualora quest'ultima sia inferiore. Allorché la posizione dirigenziale relativa al nuovo incarico sia in attesa di valutazione e conseguente graduazione, al dirigente è conservata la retribuzione di posizione collegata al precedente incarico fino alla formale graduazione della nuova posizione ricoperta. Il periodo di salvaguardia decorre comunque dalla decorrenza del nuovo incarico.
4. L'assegno ad personam di cui al precedente comma 3 è corrisposto al dirigente fino alla scadenza naturale del nuovo incarico, nella misura gradualmente decrescente di seguito specificata: 100% dell'importo per il primo anno, 50% dell'importo per il secondo anno, 25% dell'importo per il terzo anno.
5. L'assegno ad personam, determinato nelle misure di cui ai precedenti commi, è riassorbibile con i benefici economici connessi agli incrementi della retribuzione di posizione stabiliti nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale ed integrativa decentrata.

Art. 15

Affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali

1. L'incarico di Direttore Generale è affidato ad un dirigente di ruolo dell'Ente.
2. L'Organo di vertice dell'Ente, ai sensi dell'art. 19, commi 5, 5bis e 6 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. e con le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei servizi, affida gli incarichi dirigenziali in rapporto alle esigenze organizzative dell'Ente. Tali incarichi non possono essere di durata inferiore a tre anni, fatta salva la possibilità di disporre, per motivate e specifiche esigenze, una durata differente e sono automaticamente rinnovati, salvo diversa determinazione prima della scadenza dell'incarico stesso.
3. Nel caso in cui si verifichi la necessità di ricoprire un incarico di dirigente momentaneamente non ricoperto è fatto obbligo di affidare l'incarico ad altro dirigente di ruolo dell'Ente.
4. In assenza di personale interno con qualifica dirigenziale a tempo indeterminato, gli incarichi di cui al comma 2, possono essere affidati con contratto di diritto privato, di cui all'art. 110 D.Lgs. 267/2000, di durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque, prioritariamente a Funzionari di cat. D in servizio presso l'Ente, purché in possesso dei requisiti per l'accesso alla qualifica dirigenziale previsti dal D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. e di comprovate attitudini e capacità professionali, con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali presso la stessa o altre amministrazioni pubbliche, tenuto conto dei risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione maturate presso la stessa o altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti al conferimento dell'incarico.
5. L'Organo di vertice dell'Ente può disporre la temporanea sospensione dell'incarico per motivazioni che debbono risultare dall'atto, così come disporre la temporanea assegnazione dei compiti connessi all'incarico ad altro dirigente incaricato, ovvero assegnare allo stesso funzioni di consulenza, studio o ricerca. L'atto di

sospensione in sé non comporta sospensione dalla connessa indennità di posizione e non può avere durata superiore ad un anno.

6. La revoca anticipata dell'incarico rispetto alla scadenza, può avvenire solo per motivate ragioni organizzative e produttive o per effetto dell'applicazione del procedimento di valutazione di cui all'art. 14 del CCNL 23.12.1999, con le modalità ivi previste e con gli effetti di cui all'art. 23bis del CCNL 10.04.1996 come inserito dal CCNL 22.02.2006. La revoca per effetto del procedimento di valutazione avviene con le modalità disciplinate dal Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e servizi.
7. Non costituiscono revoca dell'incarico i provvedimenti di natura generale o specifici che derivino da atti riorganizzativi che si rivolgono alla generalità dei dirigenti o ad una intera categoria di dirigenti. Non costituisce revoca di incarico dirigenziale la sua anticipata cessazione e l'assegnazione contestuale del dirigente ad altro incarico. Non costituisce revoca di incarico dirigenziale nemmeno la modifica dei contenuti del vigente incarico, anche nel senso di ridurre le competenze del dirigente, a condizione che l'indennità di posizione riconosciuta non venga ridotta.
8. I criteri generali per il conferimento e la revoca degli incarichi e per il passaggio ad incarichi diversi sono oggetto di informazione con le modalità di cui all'art. 13 del CCNL 23.12.1999.

Art. 16

Condizioni per l'applicazione dei commi 3, 4 e 5 dell'art. 26 del CCNL del 23.12.1999

1. Con riferimento a quanto previsto dall'art. 26 del CCNL del 23.12.1999 e in particolare al comma 3 (attivazione di nuovi servizi o processi di riorganizzazione, incremento stabile delle dotazioni organiche), sono oggetto di consultazione con le OO.SS. le variazioni della dotazione organica della dirigenza.
2. Le parti concordano, per quanto previsto al comma 3, di incrementare le risorse del Fondo in base ai processi di riorganizzazione che comportano un ampliamento delle competenze, delle dotazioni organiche e un incremento del grado di responsabilità e di capacità gestionale della dirigenza.
3. La misura degli incrementi di cui ai commi precedenti sarà definita annualmente d'intesa tra le parti.

Art. 17


Norme di rinvio e disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente CCDI, in relazione agli istituti dallo stesso disciplinati, si rinvia alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro per l'Area della Dirigenza attualmente vigenti.
2. Le disposizioni contenute in precedenti contratti collettivi decentrati integrativi nelle materie non disciplinate dal presente contratto conservano la propria efficacia sino alla loro sostituzione;
3. Il presente contratto integrativo, corredato delle relazioni previste dalla legge e con l'indicazione delle modalità di copertura dei relativi oneri finanziari, è trasmesso, entro 5 giorni dalla sottoscrizione definitiva,
 - all'ARAN per via telematica (art.40-bis, comma 5, del D. Lgs. n. 165/2001) e CNEL.
 - Al competente Servizio per la pubblicazione permanente sul sito web istituzionale dell'Ente, unitamente alla relazione tecnico-finanziaria e alla relazione illustrativa, certificate dagli organi di controllo interno, nonché alle "specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa" annualmente trasmesse al ministero dell'Economia e delle Finanze (art. 40-bis, comma 4, del D.Lgs.n.165/2001).

Catania,

la Delegazione trattante di parte pubblica, composta da:

- **Direttore Generale:** ing. Salvatore Bella
- **RESPONSABILE** Settore Finanziario e/o Contabile
dott. Calogero Centonze
- **RESPONSABILE** Settore Legale
avv. Daniela Castronovo


ASSENTE

la Delegazione trattante di parte sindacale, composta dai rappresentanti delle seguenti organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL:

C.G.I.L. – FP:

C.I.S.L. – FP:

U.I.L. – FP:

C.S.A.:

:




TABELLA 1. Fondo risorse decentrate personale Dirigente per l'anno 2019



ANNO 2019

Istituto Autonomo Case Popolari
PERSONALE DIRIGENTE

Tabella 1

| COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2019 | | | | 2016 |
|--|------------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| PERSONALE DIRIGENTE | | | | (*) |
| PARTE STABILE | | | | |
| N. COD. | RIFERIMENTO CONTRATTUALE | VOCI | IMPORTI | IMPORTI |
| 1.1.1 | art. 31, c. 2, CCNL 2002-05 | Unico Importo Consolidato anno 2003 | 131.830,00 | 131.830,00 |
| 1.1.2 | art. 26, c. 1, lett.d) CCNL 98-01 | Incrementi CCNL 98-01 | 4.704,93 | 4.704,93 |
| 1.1.3 | art. 23, c. 1, 3 CCNL 02-05 | Incrementi CCNL 02-05 | 5.593,57 | 5.593,57 |
| 1.1.4 | art. 4, cc. 1,4 CCNL 04-05 | Incrementi CCNL 04-05 | 5.317,65 | 5.317,65 |
| 1.1.5 | art. 8, cc. 2,5,6,7 CCNL 06-09 | Incrementi CCNL 06-09 [parte fissa] | 5.563,96 | 5.563,96 |
| 1.1.6 | art. 5, cc. 1,4 CCNL 08-09 | Incrementi CCNL 06-09 | 2.022,58 | 2.022,58 |
| 1.1.7 | art. 26, c. 1, lett.f) CCNL 98-01 | Processi di decentramento | - | - |
| 1.1.8 | art. 26, c. 1, lett. g) CCNL 98-01 | RIA & maturato econ. (di cui all'art. 35, c. 1, lett. b) CCNL 94-97) personale cessato | 20.713,11 | 20.713,11 |
| 1.1.9 | art. 26, c. 3 CCNL 98-01 | Incremento Dot. Org./Riorg. Stab. Serv. | 182.876,42 | 182.876,42 |
| 1.1 | TOTALE PARTE STABILE | | 358.622,22 | 358.622,22 |

art. 26, c. 3, CCNL 98-01

st-1.2

"In caso di attivazione di novi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento dei livelli qualitative quantitativi dei servizi esistenti, ai quali sia correlato ... un incremento stabile delle relative dotazioni organiche, gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 39, c. 1 della Legge 449/1998, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri derivanti dalla rimodulazione e ... ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità in bilancio con conseguente adeguamento delle disponibilità del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato. Analoga disciplina si applica agli enti, ..., che istituiscano per la prima volta posti di qualifica dirigenziale nella dotazione organica".

(*)

cap. 15 = Fondo Dirigenza
nel Bilancio di Previsione 2018

€ 358.622,22




Tabella 1

| COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2019 | | | | 2016 |
|--|---|--|--------------|--------------|
| PERSONALE DIRIGENTE | | | | |
| PARTE VARIABILE | | | 2019 | 2016 |
| N. COD. | RIFERIMENTO CONTRATTUALE | VOCI | IMPORTI | IMPORTI |
| 1.2.1 | art. 43, c. 5, L. 449/97 | Entrate conto terzi o sponsorizzazioni art. 43 L. 449/1997 | € - | € - |
| 1.2.2 | art. 43, c. 5, L. 449/97 | Risparmi di gestione | € - | € - |
| 1.2.3 | art. 92, cc. 5-6, D.Lgs. 163/06 | [*] Risorse previste da disp. di Legge per incentivi-compensi Tecnici D.Lgs. 50/2016 - CAP. 14 - Quote per la Progettazione | € 20.000,00 | € 20.000,00 |
| 1.2.4 | art. 3, c. 57, L. 662/96; art. 59, c. 1, lett. p), D.Lgs. 446/97 | Recupero evasione ICI | € - | € - |
| escl. | art. 15, c. 1, lett. k), CCNL 98-01 | Risorse previste da disp. di Legge per incentivi-compensi avvocatura interna per sentenze favorevoli all'Ente art. 27 CCNL 14/09/2000 - CAP. 6 - QUOTE COMPENSI AVVOCATURA | € 50.000,00 | € 40.000,00 |
| 1.2.5 | art. 14, c. 1, CCNL 98-01 | Risp. da straord. Accert. a consuntivo | € - | € - |
| 1.2.6 | art. 27, CCNL 14/09/00 | Liquidaz. Sentenze favorevoli all'Ente | € - | € - |
| 1.2.7 | art. 15, c. 1, lett. n), CCNL 98-01 | Integraz. Fondo CCIAA in eq. fin. | € - | € - |
| 1.2.8 | art. 26, c. 3, CCNL 98-01 | Nuovi servizi o Riorg. [parte variabile] | € - | € - |
| 1.2.9 | art. 15, c. 2, CCNL 98-01 | Integrazione 1,2% | € - | € - |
| 1.2.10 | art. 54, CCNL 14/09/00 | messi notificatori | € - | € - |
| 1.2.11 | art. 16, cc. 4,5, L. 111/11 | Economie aggiuntive | € - | € - |
| escl. | ART. 17, C.5, CCNL 1998-2001 | ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - (ART. 17, C.5, CCNL 1998-2001) | € - | € - |
| TOTALE PARTE VARIABILE | | | € 70.000,00 | € 60.000,00 |
| escl. | Istituti NON soggetti al vincolo art. 9, c. 2bis D.L. 78/2010 | | € 50.000,00 | € 40.000,00 |
| D.Lgs. 75/17 art. 23 | RIDUZIONE FONDO DA CONTROLLO LIMITE FONDO - EQUIPARAZIONE FONDO 2016 dal 01/01/17 [abrogazione art. 1, c. 236, L. 208/2015] | | -€ 20.000,00 | -€ 20.000,00 |
| 1.2 | TOTALE PARTE VARIABILE RIDOTTA | | € 50.000,00 | € 40.000,00 |

| | |
|-------------------------|---|
| 1.2.3 | [*] Corte dei Conti (sez. Autonomie) n° 7/2017 |
| L.208/15 art. 1, c. 236 | Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente." |

RIPARTIZIONE FONDO POSIZIONE & RISULTATO – ANNO 2019

| | | | |
|---|---------------------------|---|------------------------------|
| COSTITUZIONE DEL FONDO | | | € 408.622,22 |
| QUOTE DESTINATE ALLA PROGETTAZIONE - (ART. 15, C.1 LETT. K), CCNL 1998-2001; ART. 92, CC. 5-6, D.LGS. 163/2006) | | | € - |
| COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14/9/2000) | | | € 50.000,00 |
| DIFFERENZA DA RIPARTIRE | | | € 358.622,22 |
| di cui ECONOMIE AA.PP. | | € - | |
| N. COD. | RIFERIMENTO CONTRATTUALE | VOCI | IMPORTI CONTRATTO DECENTRATO |
| C.I. | RETRIBUZIONE DI POSIZIONE | n.ro 5 dirigenti [dato presunto al 01/01/18] vedi allegato "ripartizione Posiz. & Risult. 2018" | € 225.514,35 |
| C.I. | RETRIBUZIONE DI RISULTATO | [art. 28, CCNL 23/12/1999] misura non inferiore al 15% del fondo | € 53.793,33 |
| | | PRO CAPITE (su 5 dirigenti) | € 10.758,67 |
| | | ECONOMIE [residuo Risultato 2018] | € - |
| | | Fondo c.a. Retribuz. di Risultato presunto | € 133.107,87 |
| TOTALE RIPARTIZIONE FONDO POSIZIONE & RISULTATO | | | € 358.622,22 |

NOTA 1

L.R. 13/2014, art. 12: "Abrogazione e modifiche di norme", c.1, lett. A): "dopo le parole <<aziende ospedaliere universitarie>> sono aggiunte le parole <<nonché per gli enti che adottino i contratti collettivi nazionali delle autonomie locali>>" - **CIRC. 11 del 12/08/14 Reg. Siciliana**

